

ORDINANZA

Ordin. N 476 del 7.12.2007

Determinazione periodo vendite di fine stagione (saldi) ANNO 2008.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamati:

- l'art. 15 "Disciplina delle vendite straordinarie" del D.L.vo 31.3.1998 n. 114."Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4,della Legge 5.3.1997, n.59" "
- l'art. 14 della Legge Regionale n. 12.11.1999, n.28;

Vista la Legge Regionale n. 27 del 18.10.2004 "Modifiche alla Legge Regionale 12.11.1999, n.28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo n. 114/1998) in materia di vendite di fine stagione e promozioni, che:

a) all'art. 2,comma 2, stabilisce che le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto nei periodi dell'anno compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre. Nell'ambito di tali periodi i Comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

b) all'art. 3, comma 1, dispone che nei trenta giorni che precedono le date di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

Richiamata inoltre la circolare della Presidente della Giunta Regionale 2.10.2006, n. 2/BAP/COP;

Richiamato: il T.U.E.L., approvato con D.L.vo n. 267 del 18.8.2000;

DISPONE

VENDITE DI FINE STAGIONE.

- 1) Le vendite di fine stagione per l'anno 2007 possono essere effettuate per una durata non superiore a otto settimane, anche non consecutive nei seguenti periodi:

invernali: dal 5 gennaio 2008 al 1 marzo 2008

estivi : dal 5 luglio 2008 al 30 settembre 2008

- 2) E' data facoltà all'esercente di individuare le otto settimane all'interno dei periodi sopra citati.
- 3) Si fa obbligo dell'esercente presentare all'ufficio commercio di questo Comune almeno 5 giorni prima della vendita comunicazione indicativa:
 - a) ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
 - b) la data di inizio e quella di cessazione;
 - c) le percentuali degli sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
 - d) i testi delle asserzioni pubblicitarie, ai fini della corretta informazione al consumatore.

VENDITE PROMOZIONALI

Ai sensi dell'art. 14 bis della L.R. n. 28/1999 introdotto dall'art 3 della L.R. 27/2004 .nei trenta giorni che precedono la durata d'inizio delle vendite di fine stagione **non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali** aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

La Regione Piemonte per il disposto dell'art.15, della Legge n.28 /1999 ha delegato i Comuni a stabilire le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie, le procedure più idonee di controllo onde garantire la veridicità e correttezza dell'effettuazione del le vendite di fine stagione, nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore.

MODALITA'

I singoli prodotti, oggetto non equivoco delle vendite di fine stagione e delle vendite promozionali, ovunque collocati ed esposti per la vendita al dettaglio, debbono riportare in modo chiaro, ben leggibile e comparabile il prezzo di vendita al pubblico praticato prima della vendita e quello più favorevole in termini percentuali praticato durante la vendita.

Tutti i messaggi pubblicitari relativi alle vendite in argomento devono essere presenti in modo tale che non possono trarre in inganno il consumatore, né in termini di qualità, né in termini di prezzo e devono rispettare le norme per la tutela della concorrenza del mercato.

L'operatore commerciale deve essere in grado di dimostrare, a richiesta, la veridicità di tutte le proprie asserzioni.

Si fa divieto di pubblicizzare le vendite promozionali con la dicitura "vendite di fine stagione".

Inoltre, nella pubblicità relativa alle vendite di fine stagione e a quelle promozionali è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.

SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di fine stagione, nonché di quelle promozionali sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.L.vo n. 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni.

Tali disposizione non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

IL PRESENTE ATTO E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.

Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i. è Responsabile del procedimento la dr.ssa Stefania VENTULLO, Responsabile del settore.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione oppure , entro 120 giorni sempre dalla data di pubblicazione, si può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
(Stefania VENTULLO)